



COMUNE DI PIETRASTORNINA
(Provincia di Avellino)

(Bozza proposta in commissione)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

(Approvato con deliberazione del C.C. n.
In attuazione dell'art. 38 comma 2 del DLgs.267/2000)

*"Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, **approvato a maggioranza assoluta**, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia."*



COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

SOMMARIO

SOMMARIO	1
TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI	4
<i>ARTICOLO 1 OGGETTO</i>	4
<i>ARTICOLO 2 DEFINIZIONI</i>	4
<i>ARTICOLO 3 DECISIONI INTEGRATIVE</i>	4
<i>ARTICOLO 4 SEDE DELLE ADUNANZE</i>	5
TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO	6
CAPO I INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	6
<i>ARTICOLO 5 MODALITÀ DI ELEZIONE</i>	6
<i>ARTICOLO 6 PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE</i>	6
<i>ARTICOLO 7 CONSIGLIERE ANZIANO</i>	6
<i>ARTICOLO 8 ADEMPIMENTI DELLA PRIMA SEDUTA</i>	7
CAPO II GRUPPI CONSILIARI	8
<i>ARTICOLO 9 COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE</i>	8
<i>ARTICOLO 10 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO</i>	9
CAPO III COMMISSIONI CONSILIARI	10
<i>ARTICOLO 11 ISTITUZIONE E NOMINA DELLE COMMISSIONI</i>	10
<i>ARTICOLO 12 INDIVIDUAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E COMPITI</i>	10
<i>ARTICOLO 13 COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI</i>	11
<i>ARTICOLO 14 SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI</i>	11
<i>ARTICOLO 15 FUNZIONI DELLE COMMISSIONI , TEMPIE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE</i>	12
<i>ARTICOLO 16 COMMISSIONI SPECIALI</i>	12
<i>ARTICOLO 17 COMMISSIONI SPECIALI D'INDAGINE E D'INCHIESTA</i>	12
<i>ARTICOLO 18 GETTONI DI PRESENZA</i>	13
TITOLO III I MEMBRI DEL CONSIGLIO	14
CAPO I DIRITTI E PREROGATIVE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO	14
<i>ARTICOLO 19 DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO</i>	14
<i>ARTICOLO 20 INIZIATIVE</i>	15
<i>ARTICOLO 21 EMENDAMENTI</i>	15
<i>ARTICOLO 22 INTERROGAZIONI</i>	16
<i>ARTICOLO 23 MOZIONE</i>	16
CAPO II DOVERI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO	18
<i>ARTICOLO 24 OBBLIGO DI PRESENZA</i>	18
<i>ARTICOLO 25 OBBLIGO DEL SEGRETO</i>	18
<i>ARTICOLO 26 OBBLIGO DI ASTENSIONE</i>	18
CAPO III DURATA IN CARICA	19



COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

ARTICOLO 27 CESSAZIONE DALLA CARICA.....	19
ARTICOLO 28 SOSPENSIONE E DECADENZA	19
TITOLO IV FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.....	21
CAPO I ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PRIMA DELLA SEDUTA.....	21
ARTICOLO 29 DATA E ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA.....	21
ARTICOLO 30 STRUTTURA E CONTENUTO DELL'ORDINE DEL GIORNO	21
ARTICOLO 31 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	21
ARTICOLO 32 CONTENUTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE	23
ARTICOLO 33 SECONDA CONVOCAZIONE.....	23
ARTICOLO 34 CONVOCAZIONE SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI.....	24
ARTICOLO 35 DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI AGLI ARGOMENTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO....	24
ARTICOLO 36 ADUNANZA	24
ARTICOLO 37 NUMERO LEGALE.....	25
CAPO II LA SEDUTA	26
ARTICOLO 38 APERTURA DELLA SEDUTA.....	26
ARTICOLO 39 PRESIDENTE DELLA SEDUTA	26
ARTICOLO 40 VERIFICA DEL NUMERO LEGALE.....	27
ARTICOLO 41 ASTENSIONE OBBLIGATORIA DALLA SEDUTA.....	27
ARTICOLO 42 PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO.....	27
ARTICOLO 43 PARTECIPAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEL REVISORE DEL CONTO	28
ARTICOLO 44 DIVIETO D'USO DI TELEFONI CELLULARI.....	28
ARTICOLO 45 PROCESSO VERBALE.....	28
ARTICOLO 46 DELIBERAZIONI.....	29
ARTICOLO 47 PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE	29
ARTICOLO 48 ARGOMENTI AMMESSI ALLA TRATTAZIONE	30
ARTICOLO 49 QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE	30
ARTICOLO 50 SVOLGIMENTO DEI LAVORI	30
ARTICOLO 51 CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE GENERALE	31
ARTICOLO 52 DICHIARAZIONE DI VOTO.....	31
ARTICOLO 53 SISTEMI DI VOTAZIONE.....	32
ARTICOLO 54 VOTAZIONE PALESE.....	32
ARTICOLO 55 VOTAZIONE SEGRETA.....	33
ARTICOLO 56 ASTENSIONE OBBLIGATORIA DALLA VOTAZIONE	33
ARTICOLO 57 ASTENSIONE FACOLTATIVA	34
ARTICOLO 58 APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE	34
ARTICOLO 59 IRREGOLARITÀ DELLA VOTAZIONE	34
ARTICOLO 60 NOMINE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO	34
ARTICOLO 61 LO SCRUTINIO E LA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE.....	35
ARTICOLO 62 DISCIPLINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO.....	35
ARTICOLO 63 DISCIPLINA DEL PUBBLICO.....	36
TITOLO V LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO.....	37
ARTICOLO 64 FORMA DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI.....	37
ARTICOLO 65 PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI.....	37
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI	38
ARTICOLO 66 ENTRATA IN VIGORE.....	38



COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

ARTICOLO 67 DISPOSIZIONI TRANSITORIE38



TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1
OGGETTO

- (1) Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale in attuazione delle norme di legge e dello Statuto comunale.

ARTICOLO 2
DEFINIZIONI

- (1) Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento valgono le seguenti definizioni e regole:
- a) adunanza: riunione dei componenti del Consiglio Comunale e dei componenti delle commissioni prima della trasformazione della riunione stessa in seduta;
 - b) quorum strutturale o numero legale: è il numero dei componenti del Consiglio Comunale richiesto per la validità delle sedute consiliari;
 - c) quorum funzionale: è il numero dei votanti necessario per l'adozione delle deliberazioni;
 - d) seduta: è la riunione dei componenti del Consiglio Comunale dal momento in cui il Presidente, constatata la presenza del numero legale, la dichiara aperta e dà inizio ai lavori, fino a che non viene dichiarata ufficialmente sciolta dal Presidente;
 - e) ordine del giorno: l'espressione ha due significati: 1) elenco degli argomenti contenuti nell'avviso di convocazione; 2) documento scritto presentato dai Consiglieri Comunali o dalla Giunta Comunale sul quale il Consiglio Comunale vota separatamente;
 - f) Presidente: è colui che presiede la seduta, e cioè il Sindaco;
 - g) aggiornamento dei lavori: è il rinvio a una riunione successiva della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 3
DECISIONI INTEGRATIVE



COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

- (1) Sulle questioni che si presentano nel corso delle riunioni e che non sono disciplinate dalle norme del presente regolamento decide il Presidente, sentiti i capigruppo consiliari.
- (2) In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio Comunale, che può decidere immediatamente dopo avere ascoltato, per non più di cinque minuti ciascuno, un membro a favore e uno contrario alla decisione del Presidente o può rinviare la decisione ad altra seduta.

ARTICOLO 4

SEDE DELLE ADUNANZE

- (1) Le adunanze del Consiglio Comunale si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.¹
- (2) Il sindaco, o la Giunta Comunale, possono disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
- (3) Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurata la partecipazione del pubblico alla seduta e che ai Consiglieri Comunali sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
- (4) Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici
- (5) E' vietato fumare in tutte le sale di riunione.

¹ l'art. 38 del Dlgs.267/2000 al comma 9) precisa che " In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea."



TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I
INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 5
MODALITÀ DI ELEZIONE

- (1) Le modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinati dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- (2) Il Sindaco ed i Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione².

ARTICOLO 6
PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

- (1) La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco³ entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.⁴
- (2) L'avviso di convocazione è consegnato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima seduta.

ARTICOLO 7
CONSIGLIERE ANZIANO

- (1) È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 71, comma 9, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267⁵, con esclusione

² Riproduce testualmente l'articolo 38 comma 4 del Dlgs.267/2000. Il successivo comma 5 precisa anche la durata disponendo "I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili."

³ Riproduce testualmente il comma 5 dell'art 40 del Dlgs.267/2000 (Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio, figura non prevista dallo Statuto comunale.)

⁴ Riproduce testualmente il comma 1 dell'art 40 del Dlgs.267/2000 (1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione)

⁵ Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza e' attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.



COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.⁶

ARTICOLO 8 **ADEMPIMENTI DELLA PRIMA SEDUTA**

- (1) Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione dei Consiglieri eletti, a norma del capo II del titolo III del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi quando sussista una delle cause previste dalla legge.⁷
- (2) Alla prima seduta i Consiglieri eletti possono intervenire, anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo, e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.
- (3) La presentazione delle linee programmatiche è disciplinata dall'art. 12 dello Statuto comunale⁸ e costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività politico-amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale.

⁶ Riproduce la definizione di cui al comma 2 dell'art.40 (E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.)

⁷ riproduce l'art. 41 c. 1 del D.lgs.267/2000.

⁸ STATUTO COMUNALE APPROVATO CON CC 41 DEL 30.11.2006-
ARTICOLO 12) LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

- (1) Nella prima adunanza del consiglio successiva a quella dell'insediamento, e comunque entro 90 giorni dall'insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
- (2) Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.
- (3) Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente alla verifica dello stato di attuazione dei programmi. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
- (4) Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.



CAPO II GRUPPI CONSILIARI

ARTICOLO 9 COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE

- (1) Per la costituzione dei gruppi consiliari, si richiama l'art. 16 del vigente statuto comunale⁹. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
- (2) Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio Comunale, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capogruppo.
- (3) I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.
- (4) Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capogruppo.
- (5) Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari, della designazione dei capigruppo e di ogni successiva variazione.

⁹Statuto comunale : ARTICOLO 16) - GRUPPI CONSILIARI

- (1). I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale, e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente alla indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
- (2). I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti. Anche il singolo consigliere può costituire gruppo.
- (3). È istituita, presso il Comune di Pietrastornina, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 13, comma 3, del presente Statuto, nonché dall'art. 39, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.



ARTICOLO 10
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

- (1) Ai sensi dell'art. dello Statuto comunale è istituita la conferenza dei capigruppo¹⁰ che costituisce, ad ogni effetto, Commissione consiliare permanente.
- (2) La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo che concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
- (3) La conferenza dei capigruppo è presieduta dal sindaco, quale presidente del consiglio, e convocata senza particolari formalità ogni qual volta lo ritenga utile, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza, ovvero su richiesta di un capogruppo.
- (4) La riunione della conferenza è valida quando i capigruppo partecipanti rappresentano almeno la metà dei Consiglieri in carica.
- (5) Delle riunioni della Conferenza viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario.

¹⁰ Statuto comunale : ARTICOLO 16) COMMA 3

(1). È istituita, presso il Comune di Pietrastornina, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 13, comma 3, del presente Statuto, nonché dall'art. 39, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.



CAPO III
COMMISSIONI CONSILIARI

ARTICOLO 11
ISTITUZIONE E NOMINA DELLE COMMISSIONI

- (1) In ottemperanza all'art. 13 del vigente statuto comunale, il Consiglio può costituire Commissioni permanenti, temporanee e speciali¹¹, determinando il loro numero, le materie di loro competenza e il numero dei Consiglieri che le compongono, tranne per le Commissioni per le quali i predetti elementi siano già stabiliti da una legge nazionale o regionale, ovvero per quelle già individuate al successivo articolo 12.
- (2) Le Commissioni sono nominate dal Consiglio Comunale e restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio a meno che la legge nazionale o regionale stabilisca una diversa durata.

ARTICOLO 12
INDIVIDUAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E COMPITI

- (1) Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo, sono istituite le Commissioni permanenti:
 - a) Bilancio, Tributi e Tariffe;
 - b) Infrastrutture e Territorio;
 - c) Ambiente;
 - d) Attività Sociale.
- (2) Le suddette Commissioni sono presiedute dall'Assessore Delegato e composte da 4 consiglieri, di cui due vengono designati dal gruppo di maggioranza e 2 dai gruppi di minoranza.
- (3) L'elezione dei componenti avviene con votazione palese e con il sistema a voto limitato, entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti.

¹¹ Statuto comunale: **Articolo 13) – COMMISSIONI**

- (1). Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
- (2). Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.



COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

ARTICOLO 13 **COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI**

- (1) Ciascuna Commissione istituita in ottemperanza all'art. 11 del presente regolamento, è composta dal Presidente e da un numero di membri adeguato.
- (2) Le votazioni, per l'elezione del Presidente e dei membri di Commissione, sono separate.
- (3) I Consiglieri possono far parte di più Commissioni contemporaneamente.
- (4) Le Commissioni eleggono nel loro seno il Vice Presidente con votazione a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. È eletto il Commissario che ottiene il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano d'età.

ARTICOLO 14 **SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI**

- (1) Le Commissioni sono validamente riunite se sono presenti la metà dei componenti, con arrotondamento per difetto.
- (2) Le decisioni delle Commissioni sono valide allorché vengano adottate con la maggioranza dei voti.
- (3) Per lo svolgimento dei lavori, si applicano alle Commissioni le disposizioni del presente regolamento relative allo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale.
- (4) Le Commissioni possono chiedere la partecipazione senza facoltà di voto del segretario comunale, nella sua veste di consulente giuridico - amministrativo e/o di esperti esterni, possono altresì consultare il Sindaco, gli Assessori, i responsabili degli uffici per le materie di competenza dei medesimi.
- (5) Le Commissioni, nell'espletamento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti di informazione e accesso riconosciuti ai singoli Consiglieri.
- (6) Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo il caso di cui al comma 2 e i casi previsti dall'articolo 49 del presente regolamento per le sedute del Consiglio Comunale.
- (7) Qualora la Commissione debba conoscere o comunque venga a conoscenza di notizie coperte dal segreto d'ufficio, le sedute in cui vengono conosciute tali notizie non possono essere pubbliche ed i Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio.

ARTICOLO 15 **FUNZIONI DELLE COMMISSIONI , TEMPIE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE**



COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

- (1) Le Commissioni Consiliari permanenti svolgono funzioni referenti, redigenti, consultive ed istruttorie in ordine a tutti gli atti generali ed alle materie di competenza del Consiglio comunale.
- (2) Il Sindaco assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti che ritiene debbano essere sottoposti al loro esame, per una preventiva trattazione ,prima della discussione in Consiglio e richiede la formulazione di pareri istruttori non vincolanti, dandone formale comunicazione al Presidente.
- (3) I pareri devono essere resi entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione dell'argomento o del provvedimento da parte del Sindaco; termini più brevi in caso di comprovata urgenza, ovvero più lunghi nell'ipotesi di provvedimenti particolarmente complessi, possono essere fissati dal Sindaco al momento dell'assegnazione. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il Consiglio adotta il provvedimento ,prescindendo dal parere, facendo tuttavia constare a verbale la non avvenuta acquisizione del parere per inerzia della competente Commissione.

ARTICOLO 16

COMMISSIONI SPECIALI

- (1) Il Consiglio Comunale può costituire per oggetti specifici Commissioni speciali.¹²
- (2) Esaurito l'oggetto per il quale è stata costituita, la Commissione speciale è sciolta di diritto.
- (3) Alle Commissioni speciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili alle Commissioni permanenti

ARTICOLO 17

COMMISSIONI SPECIALI D'INDAGINE E D'INCHIESTA

- (1) Il Consiglio, su proposta di un terzo dei Consiglieri e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, può costituire, con criterio proporzionale, Commissioni speciali d'indagine finalizzate alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o bisogni della comunità locale, nonché di proposte sui temi assegnati.
- (2) Il Consiglio, con le modalità di cui al comma 1, può costituire Commissioni speciali d'inchiesta per accertare responsabilità, colpe o situazioni patologiche dell'attività amministrativa.

12. l'art. 44 del Dlgs. 267/2000 prevede "Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare."



COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

- (3) Le Commissioni, oltre ai poteri della commissione permanente, possono compiere ispezioni sui luoghi e sulle cose, possono acquisire documenti detenuti dall'Amministrazione e da aziende e organizzazioni dipendenti, possono sentire tutti i dipendenti e i componenti degli organi dell'Amministrazione, delle organizzazioni ed aziende dipendenti.
- (4) Le Commissioni d'indagine e d'inchiesta terminano i lavori con una relazione scritta sui fatti accertati, nella quale possono eventualmente suggerire l'adozione di misure opportune. La relazione è trasmessa al Sindaco e al Segretario per le determinazioni del caso. In seguito viene distribuita a tutti i Consiglieri e posta in discussione entro trenta giorni dal suo invio al Sindaco.
- (5) La presidenza delle Commissioni d'inchiesta e di indagine è assegnata ad un Consigliere di minoranza.
- (6) Alle Commissioni d'indagine e d'inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio.

ARTICOLO 18

GETTONI DI PRESENZA

- (1) Ai consiglieri effettivamente partecipanti alle sedute del consiglio e delle commissioni consiliari è corrisposto un gettone di presenza fissata da delibera consiliare in esecuzione delle leggi vigenti.
- (2) i consiglieri possono rinunciare singolarmente al gettone di presenza con comunicazione scritta.



TITOLO III
I MEMBRI DEL CONSIGLIO

CAPO I
DIRITTI E PREROGATIVE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

ARTICOLO 19
DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

- (1) È garantito il diritto dei Consiglieri di accedere agli atti e alle informazioni, utili all'espletamento del loro mandato, in possesso dell'Amministrazione e degli enti ed organizzazioni dipendenti.¹³
- (2) Le modalità di esercizio del diritto di accesso sono disciplinate nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) la richiesta di accesso e di rilascio di copia di atti e documenti dovrà essere avanzata in forma scritta al responsabile del servizio, quando non possa essere esaudita immediatamente, oppure quando si debba verificare la conformità della richiesta alla legge.
 - b) deve contenere elementi identificativi del documento richiesto;
 - c) il Consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge;
 - d) l'accesso deve riguardare atti o documenti formati o detenuti dall'amministrazione.
- (3) L'esercizio del diritto è gratuito.
- (4) La richiesta di copie di piani urbanistici, progetti e quant'altro comporti un costo ed un impegno elevato per la riproduzione, dovrà essere fatta assicurando il minore aggravio possibile, sia organizzativo che economico, per gli uffici comunali.

¹³ si riporta l'art. 15 del vigente statuto comunale

Articolo 15) - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

- (1). I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato. L'appartenenza ad un gruppo consiliare o ad un movimento o partito politico non limita la libertà di opinione e di voto dei consiglieri, né fa venir meno la loro responsabilità politica nei confronti degli elettori.
- (2). Ogni consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
- (3). Nell'esercizio delle loro funzioni, i Consiglieri Comunali si avvalgono della collaborazione degli uffici comunali ed hanno diritto di ottenere dagli stessi nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi hanno diritto ad estrarre gratuitamente copia e di visionare gli atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa, e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre hanno diritto ad ottenere, da parte del Sindaco, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 16 del presente Statuto.
- (4). Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.



COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

- (5) Le richieste non dovranno essere formulate in modo generalizzato, indistintamente per tutti gli atti appartenenti ad un medesimo tipo o emessi in un determinato arco temporale, ma devono contenere di volta in volta la specificazione dell'atto che il consigliere intende acquisire in copia, ove egli responsabilmente ritenga insufficiente all'espletamento del mandato la semplice visione dell'atto già messo a disposizione dagli uffici comunali.
- (6) Per coordinare l'esercizio del diritto dei consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, il sindaco, previa consultazione della conferenza dei capigruppo, può fissare la periodicità ed i tempi, ovvero i giorni e gli orari nei quali i consiglieri comunali possono ottenere informazioni e notizie ed effettuare la consultazione degli atti. Gli amministratori ed i responsabili degli uffici sono tenuti ad adottare misure organizzative che garantiscano l'esercizio dell'informazione e dell'accesso nei suddetti tempi.

ARTICOLO 20 **INIZIATIVE**

- (1) In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, i membri del Consiglio hanno diritto di:
 - a) presentare al Consiglio, nella forma e con i requisiti propri delle deliberazioni consiliari, proposte relative a oggetti di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge e allo Statuto;
 - b) proporre l'inversione dell'ordine del giorno;
 - c) proporre la questione pregiudiziale o la sospensiva;
 - d) presentare emendamenti ed ordini del giorno;
 - e) presentare interrogazioni e mozioni;
 - f) esercitare gli altri diritti previsti dalla legge, dallo Statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali.

ARTICOLO 21 **EMENDAMENTI**

- (1) Gli emendamenti a proposte di deliberazione sono presentati per iscritto almeno tre giorni prima della seduta, per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero durante la seduta o nel corso della discussione sulla proposta di deliberazione oggetto dell'emendamento quando non sono soggetti a pareri¹⁴.

¹⁴
Art. 49 DLGS 267/2000- Pareri dei responsabili dei servizi



COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

- (2) Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che il Presidente reputi opportuno.
- (3) La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.
- (4) Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

ARTICOLO 22

INTERROGAZIONI

- (1) L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco di conoscere:
 - a) se qualche fatto sia vero;
 - b) se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso che sia esatta, risultino adottati o stiano per essere adottati provvedimenti in proposito;
 - c) se si intenda informare il Consiglio dei fatti o documenti necessari per la trattazione dell'argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività dell'Amministrazione;
 - d) quale sia la posizione della Giunta rispetto ad accadimenti di interesse del Comune.

ARTICOLO 23

MOZIONE

- (1) La mozione consiste:
 - a) in un documento mediante il quale il Consiglio impegna politicamente la Giunta ad adottare determinati provvedimenti o ad attenersi a specifici criteri o perseguire determinati fini ed obiettivi o ad attuare programmi particolari;
 - b) in un documento politico mediante il quale il Consiglio esprime un giudizio su atti, comportamenti e attività della Giunta, dell'Amministrazione e delle organizzazioni dipendenti;
 - c) in un documento mediante il quale il Consiglio esprime giudizi o manifesta sentimenti in nome della comunità.
- (2) Le mozioni vengono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile dopo la loro presentazione e svolte secondo l'ordine della loro presentazione.

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.



CAPO II
DOVERI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

ARTICOLO 24
OBBLIGO DI PRESENZA

- (1) È dovere dei membri del Consiglio, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio Comunale, oppure giustificare l'assenza.
- (2) La giustificazione dell'assenza va fatta pervenire al Sindaco, anche oralmente, entro un'ora dall'inizio della seduta alla quale il membro del Consiglio non partecipa.
- (3) I Consiglieri devono, altresì, partecipare alle sedute delle Commissioni di cui facciano parte.

ARTICOLO 25
OBBLIGO DEL SEGRETO

- (1) I membri del Consiglio sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

ARTICOLO 26
OBBLIGO DI ASTENSIONE

- (1) Oltre i casi di astensione obbligatoria di cui agli articoli 43 e 57 del presente regolamento, i membri del Consiglio hanno l'obbligo di astenersi nei casi previsti dalle leggi vigenti.



CAPO III
DURATA IN CARICA

ARTICOLO 27
CESSAZIONE DALLA CARICA

- (1) Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate personalmente ed in forma scritta, al Consiglio Comunale secondo le modalità previste per legge.¹⁵
- (2) Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- (3) Non si fa luogo alla surroga, qualora ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del D.Lgs. 267/00.
- (4) Il Consigliere cessa dalla carica, oltre che nei casi previsti dal presente articolo e dall'articolo 30 del presente regolamento, negli altri casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 28
SOSPENSIONE E DECADENZA

- (1) Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi degli articoli 59 e 142, comma 2, del D.Lgs. 267/00, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
- (2) Nei casi di cui all'art. 59, comma 6 del D.Lgs. 267/00, il Consiglio dichiara, non prima di dieci giorni dalla comunicazione di cui al successivo comma 3, la decadenza del Consigliere.
- (3) La proposta di dichiarazione di decadenza, presentata al Consiglio dal Sindaco, viene comunicata all'interessato che, entro dieci giorni, può controdedurre con atto scritto depositato presso la segreteria del Comune.

¹⁵ art. 38 comma 8.DLGS 267/2000 e succ. mod. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autentico in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.



COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

- (4) La decadenza per mancata partecipazione alle sedute del consiglio è disciplinata dall'art.14 comma 2 dello Statuto comunale.¹⁶ Per la fattispecie si richiama l'art. 45 TUEL.¹⁷

¹⁶ I Consiglieri Comunali assenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

¹⁷

Art. 45 - Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.



TITOLO IV
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PRIMA DELLA SEDUTA

ARTICOLO 29
DATA E ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA

- (1) Il Sindaco stabilisce la data e l'ora della seduta, fissa l'ordine del giorno e convoca il Consiglio.
- (2) Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, la convocazione è disposta dal Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, la convocazione è disposta dal Consigliere anziano.

ARTICOLO 30
STRUTTURA E CONTENUTO DELL'ORDINE DEL GIORNO

- (1) Nell'ordine del giorno sono indicati mediante un numero progressivo i distinti oggetti della seduta.
- (2) Gli oggetti, fatte salve disposizioni specifiche dello Statuto, sono ordinati, con separate numerazioni progressive, secondo il seguente schema:
 - a) proposte di deliberazioni;
 - b) mozioni;
 - c) interrogazioni;
 - d) altri oggetti.
- (3) Il Consiglio, su proposta del Presidente o di un membro del Consiglio, può in ogni momento, nel corso della seduta, modificare l'ordine di trattazione degli oggetti, ivi compreso accorpare la discussione di oggetti distinti, che appare opportuno trattare congiuntamente, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto disposto dalle leggi e dallo Statuto.

ARTICOLO 31
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO



COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

- (1) Il Consiglio viene convocato dal Sindaco mediante avviso scritto, consegnato al domicilio dei membri del Consiglio a mezzo del messo comunale oppure con raccomandata con avviso di ricevimento.
- (2) Previa richiesta scritta del Consigliere, la convocazione può avvenire tramite fax, telefono, consegna diretta, invio con posta prioritaria o strumentazioni telematiche, all'indirizzo specificato dal richiedente. Tali modalità sostituiscono a tutti gli effetti quella prevista al precedente comma 1.
- (3) L'avviso di convocazione deve essere consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere Comunale ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal Consigliere stesso indicata.
- (4) Qualora il Consigliere Comunale abbia la residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è Consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi. Nel caso in cui il Consigliere Comunale non provveda all'elezione di domicilio l'avviso di convocazione verrà depositato presso la Segreteria.
- (5) L'avviso per le sedute della sessione ordinaria, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato almeno sette giorni prima. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per la discussione dei temi indicati all'art. 10 dello Statuto comunale¹⁸ Per le sedute della sessione straordinaria l'avviso va consegnato almeno tre giorni prima, per quelle in via di urgenza almeno ventiquattro ore prima; in questo ultimo caso, qualora la maggioranza dei membri del Consiglio presenti lo richieda, tutte o alcune delle deliberazioni

¹⁸ **Articolo 10) dello statuto comunale - SESSIONI E CONVOCAZIONE**

- (1). L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
- (2). Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del Bilancio di previsione e del Rendiconto della gestione e atti di programmazione urbanistico - edilizia.
- (3). Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno sette giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
- (4). La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
- (5). La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da documentazione avente data certa. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.
- (6). L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente. L'integrazione può essere disposta solo per necessità sopraggiunte e deve essere notificata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
- (7). L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
- (8). La documentazione completa relativa alle proposte deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno cinque giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno un giorno prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
- (9). Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
- (10). La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
- (11). In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.



COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

sugli oggetti all'ordine del giorno possono essere differite al giorno seguente o ad altra data.

- (7) Per la consegna di elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta si applica quanto disposto dal comma 6 per le sedute di urgenza.
- (8) L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale almeno il giorno precedente a quello fissato per l'adunanza.
- (9) Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

ARTICOLO 32

CONTENUTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

- (1) L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) il giorno, il luogo e l'ora della convocazione;
 - b) l'indicazione se si tratta di prima o seconda convocazione, fermo restando che il medesimo avviso può contenere sia la prima che la seconda convocazione;
 - c) la menzione dell'urgenza, se del caso;
 - d) l'ordine del giorno, redatto secondo i criteri di cui all'articolo 32 del presente regolamento;
 - e) la data e la firma del Sindaco o di chi ne fa le veci.
- (2) L'avviso di convocazione può prevedere la possibilità di prosecuzione della seduta, indicando in tal caso il giorno, l'ora e il luogo.

ARTICOLO 33

SECONDA CONVOCAZIONE

- (1) Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno e l'ora della seconda, e nell'adunanza in prima convocazione non viene raggiunto il numero legale oppure la seduta di prima convocazione, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, della seconda convocazione viene data notizia mediante telegramma o nelle forme previste all'art. 33, c. 2, ai membri non presenti all'adunanza dichiarata deserta o sciolta.
- (2) La seduta in seconda convocazione non può iniziare se non sono trascorse almeno 24 ore dall'ora di inizio della prima.
- (3) Se la riunione in prima convocazione è stata dichiarata deserta per mancanza del numero legale e nell'avviso di convocazione non era stato



COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

indicato il giorno e l'ora della seconda questa viene convocata con avviso scritto nei modi e nei termini stabiliti per la prima.

ARTICOLO 34

CONVOCAZIONE SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI

- (1) In attuazione dell'art. 39, comma 2, del D.Lgs. 267/00, un quinto dei Consiglieri arrotondato all'unità superiore, mediante atto scritto, chiede che il Consiglio sia convocato per deliberare o discutere su proposte di deliberazione o su argomenti determinati. Il Sindaco aggiunge all'ordine del giorno del Consiglio già convocato i nuovi oggetti proposti, oppure convoca il Consiglio entro venti giorni dal giorno del deposito della richiesta presso la Segreteria, inserendo nell'ordine del giorno, eventualmente insieme ad altri oggetti, gli oggetti indicati dai richiedenti.

ARTICOLO 35

DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI AGLI ARGOMENTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

- (1) I documenti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono messi a disposizione dei consiglieri entro i termini previsti dall'art. 10 comma 8 dello statuto comunale¹⁹
- (2) I membri del Consiglio hanno diritto, durante il periodo di deposito, a prendere visione di tali documenti durante le ore di ufficio.
- (3) Il deposito dei documenti disponibili in formato elettronico può aver luogo anche sul sito web.

ARTICOLO 36

ADUNANZA

- (1) L'adunanza ha inizio entro 30 minuti dall'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
- (2) Trascorsi trenta minuti dal termine di cui al comma 1 senza che il numero legale sia stato raggiunto, il Segretario procede all'appello nominale ed, accertata l'assenza, il Presidente dichiara deserta l'adunanza della quale è redatto verbale con l'indicazione dei membri del Consiglio presenti.

ARTICOLO 37

NUMERO LEGALE

¹⁹ Vedi nota precedente



COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

- (1) La seduta è valida se è presente, in prima convocazione, la metà dei membri del Consiglio assegnati, ovvero sette componenti, compreso il sindaco.
- (2) Quando la prima convocazione sia andata deserta, la seduta in seconda convocazione è valida se è presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati²⁰, senza computare a tal fine il sindaco.

²⁰ limite prescritto all'art. 38 comma 2 del Dlgs.267/2000 .

Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.



CAPO II
LA SEDUTA

ARTICOLO 38
APERTURA DELLA SEDUTA

- (1) Effettuato dal Segretario l'appello nominale dei membri del Consiglio e, accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

ARTICOLO 39
PRESIDENTE DELLA SEDUTA

- (1) Il Sindaco presiede il Consiglio, salve le eccezioni previste dalla legge e dallo Statuto.
- (2) In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la presidenza spetta al Vice Sindaco. In caso di assenza o di impedimento del Vice Sindaco la presidenza spetta al Consigliere anziano.
- (3) Il Presidente:
- a) dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute e ne dirige i lavori;
 - b) concede ai membri del Consiglio la facoltà di parlare e la toglie secondo le norme del presente regolamento;
 - c) precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
 - d) apre la fase della votazione e ne proclama l'esito;
 - e) mantiene l'ordine e regola il funzionamento del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello Statuto e del presente regolamento sia da parte dei membri del Consiglio che da parte del pubblico.
- (4) Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei membri del Consiglio.
- (5) Chi presiede la seduta ha altresì il potere di:
- a) sospendere e sciogliere la seduta nei casi previsti dal presente regolamento;
 - b) richiamare all'ordine nominativamente ciascun membro del Consiglio e di espellerlo dalla seduta nei casi di cui all'articolo 63 del presente regolamento;
- (6) ordinare l'espulsione dei presenti non membri del Consiglio che siano causa di disordine;



COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

- (7) chiedere, se necessario, l'intervento della forza pubblica ,dopo aver sospesa o tolta la seduta.

ARTICOLO 40

VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

- (1) Il Presidente può in qualunque momento disporre la verifica del numero legale; è tenuto a disporla secondo le previsioni dell'art. 11 comma 1 dello statuto comunale²¹.
- (2) Qualora constati che è venuto a mancare il numero legale, il Presidente sospende la seduta per dieci minuti; scaduto il termine, si procede ad una nuova verifica mediante appello nominale e, se si constata che il numero legale non viene raggiunto, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

ARTICOLO 41

ASTENSIONE OBBLIGATORIA DALLA SEDUTA

- (1) I membri del Consiglio debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge.
- (2) I soggetti di cui al comma 1, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'oggetto, si allontanano dall'aula, avvertendone il Segretario per la registrazione a verbale e non sono computati.

ARTICOLO 42

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

- (1) Il Segretario è responsabile della redazione del processo verbale della seduta;
- (2) Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 43 del presente regolamento si applicano anche al Segretario; nei casi sopra indicati, durante la trattazione, il Segretario si allontana dall'aula e il Consiglio affida le funzioni di segretario verbalizzante ad uno dei suoi membri.

ARTICOLO 43

PARTECIPAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEL REVISORE DEL CONTO

- (1) I Responsabili dei servizi, invitati dal Sindaco, possono essere chiamati a partecipare alla seduta su oggetti specifici rientranti nella loro competenza

²¹ **Articolo 11) statuto – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELIBERAZIONI CONSILIARI**

1. Salva diversa previsione del regolamento del consiglio, qualora adottato, in qualsiasi momento, nel corso delle sedute, si procede alla verifica del numero legale, a richiesta di almeno un consigliere comunale.
2. Il presidente, accertata la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà dei consiglieri. Se ciò non avviene entro 30 minuti dalla sospensione, il presidente è tenuto a dichiarare deserta la riunione.



COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

e intervengono esprimendo le loro valutazioni su argomenti che rientrano nelle loro conoscenze professionali.

- (2) Il Revisore del conto, consulenti o esperti se invitati, assistono alle sedute del Consiglio e possono su richiesta del Presidente prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti gli argomenti materie in discussione.

ARTICOLO 44

DIVIETO D'USO DI TELEFONI CELLULARI

- (1) Durante lo svolgimento delle sedute, è vietato utilizzare in aula telefoni cellulari.

ARTICOLO 45

PROCESSO VERBALE

- (1) Di ogni seduta il Segretario redige il processo verbale.
- (2) Il processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, deve:
 - a) indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei membri del Consiglio presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei membri del Consiglio giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;
 - b) far constare se la seduta o parte della seduta è segreta, nel qual caso il Consiglio può deliberare a maggioranza dei presenti che non si rediga processo verbale;
 - c) indicare gli atti e le deliberazioni, l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che vi hanno partecipato e le dichiarazioni espressamente richieste a verbale dal singolo membro del Consiglio;
 - d) indicare il numero dei voti favorevoli e contrari in ogni caso di votazione, precisando coloro che, pur fisicamente presenti, non hanno partecipato alla votazione nonché, nelle votazioni palesi, gli astenuti;
 - e) far constare le forme delle votazioni eseguite.
- (3) I consiglieri possono chiedere al segretario di riportare a verbale integralmente brevi dichiarazioni di voto e/o il proprio intervento. In tale ultimo caso dovranno consegnare il testo scritto prima della lettura dello stesso.
- (4) Per la redazione del processo verbale ci si può avvalere delle registrazioni effettuate, che, comunque, devono essere conservate fino all'approvazione del verbale.
- (5) Il testo del processo verbale è approvato all'inizio della seduta successiva.
- (6) Sul processo verbale non è concessa la parola se non ai membri del Consiglio che intendano proporvi una rettifica o per fatto personale.



COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

- (7) Il membro del Consiglio che contesta il processo verbale presenta per iscritto, nella seduta di cui al comma 5, la proposta di rettifica. Se non vi sono contestazioni la correzione si intende approvata. Se ci sono contestazioni, su ciascuna proposta interviene un membro del Consiglio a favore e uno contro e il Consiglio approva la correzione proposta con la maggioranza dei membri del Consiglio presenti.
- (8) Se le rettifiche sono state approvate, il Segretario le annota a margine del verbale cui le rettifiche si riferiscono.

ARTICOLO 46 **DELIBERAZIONI**

- (1) Le deliberazioni votate ed approvate vengono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
- (2) Delle stesse viene fatta apposita raccolta con numerazione progressiva annuale.

ARTICOLO 47 **PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE**

- (1) Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i seguenti casi:
 - a) quando il Consiglio, con deliberazione motivata, decide che la seduta debba essere segreta;
 - b) quando si tratta di discutere e deliberare su questioni che comportino apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui;
 - c) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;
 - d) quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali del Comune.

ARTICOLO 48 **ARGOMENTI AMMESSI ALLA TRATTAZIONE**

- (1) Il Consiglio non può deliberare né discutere alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno, salvo quanto previsto dall'art. 47, comma 7, del presente regolamento.

ARTICOLO 49 **QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE**



COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

- (1) Prima che la discussione su un argomento abbia inizio, ciascun membro del Consiglio può chiedere che l'argomento venga ritirato dall'ordine del giorno o venga rinviato ad altra seduta, precisandone i motivi.
- (2) Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Presidente, sentiti i capigruppo consiliari. In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio, che decide dopo avere ascoltato, per non più di cinque minuti ciascuno, un membro del Consiglio a favore ed uno contrario alla decisione del Presidente.

ARTICOLO 50

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

- (1) Il Sindaco, quale presidente, disciplina lo svolgimento dei lavori della seduta, concedendo la facoltà di parlare, stabilendo l'ordine delle votazioni ed annunciandone il risultato.
- (2) In apertura di seduta il Sindaco informa il Consiglio su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione comunale. Se vi sono interrogazioni o interpellanze iscritte all'ordine del giorno può dar corso alla loro discussione anche in assenza del numero legale.
- (3) Verificata la presenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta e, qualora all'ordine del giorno siano iscritte deliberazioni da votare a scrutinio segreto, nomina tra i Consiglieri tre scrutatori, di cui uno di minoranza.
- (4) Dà quindi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni assunte nella seduta precedente, invitando chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni; i verbali vengono quindi approvati per alzata di mano.
- (5) Le proposte di deliberazione devono essere illustrate dal proponente.
- (6) Terminata l'illustrazione del provvedimento e prima che inizi la discussione, è facoltà dei Consiglieri iscriversi a parlare con richiesta al Sindaco presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine di prenotazione, salva la facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a Gruppi consiliari diversi.
- (7) I Consiglieri iscritti a parlare che non si trovino nella sala al momento del proprio turno decadono dalla facoltà di parlare.
- (8) Gli interventi dei Consiglieri devono essere pertinenti all'argomento in discussione e devono essere contenuti nel limite di quindici minuti, salvo che si tratti di argomenti particolarmente complessi per i quali il Sindaco presidente o la Conferenza dei Capigruppo possono stabilire limiti temporali diversi.



COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

- (9) È facoltà del Sindaco presidente, qualora un Consigliere non rispetti i limiti fissati o si discosti dall'argomento in discussione, invitarlo a concludere brevemente; se questi non ottempera, il Sindaco ripete l'invito dopodiché a suo insindacabile giudizio può togliergli la parola.
- (10) I Consiglieri possono replicare una sola volta sullo stesso argomento e per non più di cinque minuti, salvo che per richiamo all'ordine del giorno o al Regolamento, per fatto personale o per dichiarazione di voto.
- (11) Gli interventi dei Consiglieri possono anche essere letti; il relativo documento deve essere consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
- (12) A nessuno è consentito interrompere chi ha la parola, né sono ammessi colloqui o discussioni a dialogo.

ARTICOLO 51

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE GENERALE

- (1) Quando tutti i membri del Consiglio richiedenti hanno parlato ed è intervenuta la replica del relatore, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

ARTICOLO 52

DICHIARAZIONE DI VOTO

- (1) Terminata l'eventuale discussione, non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta salvo che per dichiarazione di voto, con la quale i Consiglieri possono dare succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo.
- (2) Può prendere la parola, per dichiarazione di voto, il capogruppo o un suo delegato.
- (3) E' consentito agli altri membri del Consiglio di prendere la parola, per motivare il proprio voto, se si dissociano dalla posizione del gruppo di appartenenza.
- (4) Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.
- (5) Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi dello stesso.

ARTICOLO 53

SISTEMI DI VOTAZIONE

- (1) La votazione può essere palese o segreta.



COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

- (2) Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

ARTICOLO 54 **VOTAZIONE PALESE**

- (1) La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun membro del Consiglio possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti i presenti.
- (2) La votazione palese è la regola e può farsi:
 - a) per appello nominale;
 - b) per alzata di mano.
- (3) Il Presidente, prima della votazione, indica le modalità di espressione del voto, fatte salve indicazioni diverse dei capigruppo consiliari, ed ha la facoltà di controllare la votazione mediante controprova.
- (4) Nella votazione per appello nominale il Presidente fa eseguire dal Segretario l'appello in ordine alfabetico dei membri del Consiglio. Questi rispondono "sì" oppure "no", oppure dichiarano di astenersi.
- (5) Nella votazione per alzata di mano, il Presidente chiede chi approva la proposta. I membri del Consiglio che approvano alzano la mano. Il Presidente chiede subito dopo chi non approva e i membri del Consiglio che non approvano alzano la mano. Infine chiede chi si astiene e i membri del Consiglio che si astengono alzano la mano. In caso di votazione dubbia, si procede alla votazione per appello nominale.
- (6) Se un membro del Consiglio presente in aula si astiene dall'esprimere il proprio voto viene collocato tra i presenti e non votanti, pur concorrendo alla formazione del numero legale.
- (7) I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ARTICOLO 55 **VOTAZIONE SEGRETA**

- (1) La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascuno non possa essere conosciuto dagli altri.
- (2) La votazione segreta ha carattere eccezionale e viene proposta dal Presidente o da un capogruppo e deliberata dal Consiglio.
- (3) Essa è obbligatoria nel caso previsto dal comma 1 lett. b) dell'art. 49 del presente regolamento e negli altri casi previsti dalla legge e dallo Statuto.
- (4) La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete.



COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

- (5) A tal fine il Presidente sceglie tra i membri del Consiglio due scrutatori con il compito di accertare l'esito delle votazioni.
- (6) Uno degli scrutatori deve essere scelto in rappresentanza della minoranza, ove questa sia presente in aula.
- (7) Nel sistema di votazione per schede segrete:
 - a) se si tratta di approvare o respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "si" oppure "no" sulla scheda;
 - b) se si tratta di nominare persone, il voto sarà espresso indicando sulla scheda il cognome o in caso di omonimia o di dubbio, anche il nome di coloro a favore dei quali si intende votare;
 - c) chi intende astenersi consegna scheda bianca; chi non consegna alcuna scheda viene considerato presente e non votante, pur concorrendo alla formazione del numero legale;
 - d) le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori;
 - e) le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.

ARTICOLO 56

ASTENSIONE OBBLIGATORIA DALLA VOTAZIONE

- (1) I membri del Consiglio che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 43 del presente regolamento devono astenersi dal votare.

ARTICOLO 57

ASTENSIONE FACOLTATIVA

- (1) Il membro del Consiglio che intende astenersi nel voto lo dichiara nelle votazioni palesi; nelle votazioni segrete manifesta questa sua volontà mediante la scheda bianca.
- (2) Il membro del Consiglio che nel corso della votazione, pur rimanendo nell'aula, non partecipa alla votazione nei modi previsti, viene collocato fra i presenti non votanti, pur concorrendo alla formazione del numero legale, e di ciò si fa menzione nel verbale.

ARTICOLO 58

APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE

- (1) La proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della metà più uno dei votanti, salvo che le leggi, lo Statuto e il presente regolamento dispongano diversamente.



COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

- (2) Nel caso che il numero dei votanti sia dispari, la metà più uno si ottiene con l'arrotondamento alla unità superiore rispetto alla metà aritmetica.

ARTICOLO 59

IRREGOLARITÀ DELLA VOTAZIONE

- (1) Qualora si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

ARTICOLO 60

NOMINE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO

- (1) Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione a nominare più rappresentanti presso il singolo Ente, uno dei nominativi è riservato alle minoranze.
- (2) Nel caso in cui le norme vigenti riservino una parte delle nomine e designazioni alle minoranze, il Consiglio provvede mediante votazione per schede segrete, con il sistema del voto limitato.
- (3) Nel caso di cui al comma 1, risultano nominati o designati i candidati indicati dalle minoranze che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, fino ad esaurimento dei posti assegnati ad esse.
- (4) A parità di voti risulta eletto il più anziano d'età.

ARTICOLO 61

LO SCRUTINIO E LA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE

- (1) Il Presidente, con l'assistenza obbligatoria nelle votazioni degli scrutatori nominati ai sensi dell'art. 56, comma 5, del presente regolamento, annuncia l'esito del voto.
- (2) Qualora gli scrutatori non concordino sul numero dei presenti, dei votanti, degli astenuti nel voto, dei voti favorevoli e contrari, la votazione viene immediatamente ripetuta.
- (3) L'assistenza degli scrutatori nelle votazioni segrete viene fatta risultare dal processo verbale della seduta.
- (4) Nel caso di contrasto tra gli scrutatori, salvo quanto previsto dal precedente comma 2, prevale la decisione della maggioranza degli stessi.
- (5) terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente proclama l'esito della votazione.



COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

ARTICOLO 62 **DISCIPLINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO**

- (1) Nella discussione degli argomenti, i Consiglieri hanno il più ampio potere di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono rispettare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, escludendo ogni riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
- (2) I membri del Consiglio devono osservare durante le sedute un comportamento dignitoso e corretto, nel rispetto delle opinioni e libertà altrui.
- (3) Se un membro del Consiglio pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo comportamento la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente lo richiama.
- (4) Dopo due o più richiami oppure, in casi gravi, indipendentemente dal richiamo all'ordine, il Presidente esprime una censura, che viene riportata nel processo verbale.
- (5) Se un membro del Consiglio nonostante la censura persiste nel suo comportamento, il Presidente lo espelle dalla seduta.

ARTICOLO 63 **DISCIPLINA DEL PUBBLICO**

- (1) Il pubblico deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
- (2) Qualora persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ove il pubblico non si attenga ai richiami, sospende eventualmente la seduta per il tempo necessario, ordina lo sgombero e la seduta prosegue senza la presenza del pubblico.
- (3) Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi sospende la seduta.
- (4) Se alla ripresa della seduta il tumulto continua il Presidente la dichiara sospesa per un tempo determinato, oppure la dichiara sciolta.
- (5) In tal caso il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.



TITOLO V
LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

ARTICOLO 64
FORMA DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI

- (1) Il Consiglio delibera mediante votazione rispetto ad un documento scritto.
- (2) Alla deliberazione viene assegnato un numero d'ordine progressivo per anno e vengono indicati i membri partecipanti, l'esito della votazione, individuando coloro che non hanno partecipato alla votazione, nonché nelle votazioni palesi gli astenuti nel voto ed i contrari. La deliberazione viene sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 65
PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

- (1) Le deliberazioni consiliari sono pubblicate, mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
- (2) Le deliberazioni consiliari sono pubblicate all'Albo Pretorio, di norma, entro trenta giorni dalla loro adozione.



TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 66
ENTRATA IN VIGORE

- (1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

ARTICOLO 67
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- (1). Nella prima applicazione del presente Regolamento i termini in esso fissati per i primi adempimenti del Consiglio Comunale dopo il suo insediamento, decorreranno dalla prima seduta del Consiglio posteriore alla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo.

